

Penale Sent. Sez. 3 Num. 50624 Anno 2017

Presidente: CAVALLO ALDO

Relatore: DI STASI ANTONELLA

Data Udiienza: 13/06/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO

nei confronti di

HILONGO MICHELLE, nata in Filippine il 29.9.1980

LATIPA SAID, nato in Filippine il 21/01/1978

avverso la sentenza del 02/11/2016 del Giudice di Pace di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
dott. Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2.11.2016, il Giudice di Pace di Salerno, pronunciando nei confronti di Hilongo Michelle e Latipa Saida – imputati dal reato di cui all'art. 731 cod.pen- per aver omesso senza giustificato motivo di impartire l'istruzione scolastica al figlio minore Latipa Shannon Claire presso l'istituto scolastico "Calcedonia" di Salerno per l'anno scolastico 2012\2013 - dichiarava non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce violazione degli artt. 157 e 158 cod.pen., argomentando che il reato contestato ha natura di reato permanente e, pertanto, cessata la permanenza con l'ultimo giorno di scuola dell'anno scolastico 2012\2013 (8 giugno) da tale data doveva decorrere il termine prescrizione che spirerebbe nel giugno 2017.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Erroneamente la decisione impugnata ha rilevato la prescrizione del reato contestato agli imputati.

Va osservato che la contravvenzione di cui all'art. 731 cod. pen., relativa alla inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori da parte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ha carattere permanente, poiché la condotta omissiva si protrae per tutta la durata dell'anno scolastico e la permanenza del reato può farsi cessare con l'adempimento dell'obbligo (Sez.3, n.12500 del 08/10/1985, Rv.171457).

Pertanto, tenuto conto che la contestazione è relativa all'anno scolastico 2012/2013, il termine massimo prescrizione quinquennale, ai sensi degli artt. 157 e 160 cod.pen., maturerà nel giugno 2018.

3.La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio, ai sensi del disposto dell'art. 569, comma 4, cod.proc.pen.

Il giudice del rinvio valuterà anche quale sia l'obbligo scolastico inosservato (nulla emergendo in proposito dagli atti processuali trasmessi a questa Suprema Corte), tenendo conto del principio di diritto secondo il quale la contravvenzione di cui all'art. 731 cod. pen., secondo la normativa vigente a seguito dell'abrogazione dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n.1859, ad opera del

D.Lgs. 13 dicembre 2010, n.212, è configurabile solo in caso inosservanza dell'obbligo di istruzione elementare.

In particolare, si è affermato che con l'entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 (intitolato "Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246") e in particolare dell'allegato I, parte 52, l'art. 8 della legge n. 1859 del 1962 è venuta, infatti, meno la previsione che consentiva di estendere l'ambito applicativo dell'art. 731 cod. pen. anche alla violazione dell'obbligo scolastico della scuola media inferiore. Attualmente, dunque, l'art. 2, lett. c), L. 28 marzo 2003, n. 53 stabilisce l'obbligo scolastico per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria (già scuola elementare) o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età; e, tuttavia, nessuna norma penale punisce l'inosservanza dell'obbligo scolastico della scuola media anche inferiore (così Sez. 7, ord. n. 29439 del 22/11/2015, P.G. Potenza in proc. Sabatino, non massimata), sicché l'eventuale estensione dell'art. 731 cod. pen. a detta ipotesi si risolverebbe in un'inammissibile interpretazione analogica in *malam partem* (Sez.3, n. 4520 del 06/12/2016, dep.31/01/2017, Rv.268951; Sez.3, n.4523 del 06/12/2016, dep.31/01/2017, Rv.269266).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno.

Così deciso il 13/06/2017